



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

BDI BDI_RM
REG. ABF I

Prot. N° [REDACTED] 0 del 18/05/2020

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- | | |
|-----------------|---|
| (NA) [REDACTED] | Presidente |
| (NA) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) [REDACTED] | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (NA) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (NA) [REDACTED] | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - MINGATO NICOLETTA

Seduta del 24/03/2020

Esame del ricorso n. [REDACTED] del 04/11/2019

proposto da [REDACTED]

nei confronti di 7601 - POSTE ITALIANE S.P.A.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) ██████████	Presidente
(NA) ██████████	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ██████████	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) ██████████	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) ██████████	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - ██████████

Seduta del 24/03/2020

FATTO

Con ricorso preceduto da regolare reclamo, il cliente, assistito da avvocato e rimasto insoddisfatto dell'interlocuzione con l'intermediario, rappresenta di essere cointestatario di quattro buoni fruttiferi postali emessi in data 1 febbraio 2002, 28 febbraio 2002, 21 marzo 2002 e 12 aprile 2002.

In data 24 settembre 2019 si sarebbe recato presso gli uffici dell'intermediario per la riscossione dei buoni ma si sarebbe visto opporre la intervenuta prescrizione del relativo diritto. Specifica che i buoni appartenerebbero alla serie AA3, avrebbero scadenza il settimo anno successivo a quello di emissione e termine di prescrizione di anni dieci dopo la scadenza.

Conclude chiedendo pertanto la liquidazione dei buoni e il rimborso delle spese legali quantificate in € 400,00.

Si è costituito l'intermediario, il quale, con le proprie controdeduzioni, ha confermato che si tratta di buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA3 istituita con Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 17 ottobre 2001 che ha previsto la liquidazione - alla scadenza del settimo anno - del capitale e di un interesse lordo del 35% e che il diritto al rimborso si sarebbe prescritto decorsi dieci anni dalla data di scadenza puntuale dei buoni.

Chiarisce come l'intermediario fosse all'epoca tenuto a esporre nei propri locali un avviso delle condizioni praticate e a rinviare ai fogli informativi per la puntuale descrizione delle



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Straquidiziale Controversie

caratteristiche dei buoni, anch'essi disponibili presso i locali dell'intermediario ovvero on line.

Nel caso di specie il foglio informativo conterrebbe la chiara indicazione di tali caratteristiche, mentre il titolo recherebbe sia sul fronte che sul retro la serie di appartenenza senza alcun errore di emissione.

Precisa poi che, in virtù degli interventi normativi sopraggiunti, la titolarità dei buoni fruttiferi è stata trasferita dalla Cassa Depositi e Prestiti al MEF, equiparando gli stessi ai titoli di debito pubblico, sottoposti alla disciplina per essi prevista dal D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. Pertanto, per quanto riguarda la prescrizione, sono applicabili le norme previste dal codice civile, al fine di garantire la certezza nei rapporti giuridici nonché la tutela di interessi generali, escludendo ogni discrezionalità in merito. Di talché – come ritenuto anche dal MEF – l'inerzia del soggetto nell'esercizio di un proprio diritto comporta la perdita dello stesso, senza che possa essere fatto valere, come anche la Corte di Cassazione ha concluso, l'impossibilità di esercitare il diritto prevista dall'art. 2935 cod. civ., poiché il fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione è solo quello che deriva da cause giuridiche che ostacolano l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.

Conclude l'intermediario che i buoni sarebbero scaduti l'1 febbraio 2009 e il diritto al rimborso si sarebbe prescritto l'1 febbraio 2019, laddove il ricorrente lo avrebbe concretamente esercitato solo con il ricorso davanti all'Arbitro, presentato in data 5 novembre 2019, quindi, a prescrizione già intervenuta.

Chiede pertanto la resistente che il ricorso sia respinto.

DIRITTO

Il ricorso merita parziale accoglimento per le ragioni che si vanno ad esporre.

La controversia verte sul diritto al rimborso di quattro buoni fruttiferi postali cointestati e sottoscritti tra l'1 febbraio 2002 e il 13 aprile 2002, tutti con la dicitura "a termine".

A rigore deve rilevarsi come dal tenore letterale dei buoni (ad eccezione di quello emesso in data 21 marzo 2002 in cui risulta indicata a penna sulla faccia di tergo la serie AA3) non risulti la serie di appartenenza, che si ricava solo dalla data delle loro sottoscrizione, ricompresa nel periodo temporale in cui ha trovato collocamento, in virtù del relativo D.M. istitutivo, la serie AA3, cioè tra il 23 ottobre 2001 e il 3 maggio 2002. Per tali buoni il D.M. appena citato stabilisce una durata di sette anni mentre l'art. 8 del Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 19 dicembre 2000 fissa in dieci anni il termine di prescrizione.

Per dirimere la questione in esame deve rammentarsi che, più esattamente, il D.M. 17 ottobre 2001, stabilisce, all'art. 8, che "i buoni fruttiferi postali della serie "AA3" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, al termine del settimo anno successivo a quello di emissione".

Su tale previsione si è pronunciato il Collegio di coordinamento dell'Arbitro con la decisione n. 8056 del 2019 che – sia pure con riferimento ai buoni appartenenti alla serie "AA2" – ha valorizzato l'interpretazione letterale del Decreto ministeriale e ha enunciato il seguente principio di diritto: "Poiché il DM del Tesoro del 29 marzo 2001 stabilisce che i buoni fruttiferi postali della serie "AA2" possono essere liquidati, in linea capitale e interessi, "al termine del settimo anno successivo a quello di emissione", la data di scadenza va individuata nell'ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell'emissione".



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Ciò premesso, nel caso in esame, il termine ultimo per ottenere il rimborso dei buoni fruttiferi appartenenti alla serie AA3 sarebbe stato il 31 dicembre 2019 in relazione a tutti e quattro i BPF nella titolarità del ricorrente. Il primo atto interruttivo della prescrizione nel caso in esame può identificarsi con il reclamo – non già con il ricorso, come erroneamente indicato dall'intermediario – presentato in data 26 settembre 2019, e risale dunque ad una data precedente allo spirare del termine di prescrizione.

Ne discende la fondatezza della domanda del ricorrente e, quindi, il diritto al rimborso dei quattro buoni per sorte capitale e interessi, oltre al pagamento delle spese di lite nella misura equitativamente determinata – secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro - di € 200,00.

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio accerta il diritto del ricorrente al rimborso dei titoli nei sensi di cui in motivazione.

Dispone altresì il ristoro delle spese di assistenza difensiva nella misura equitativamente stabilita di € 200,00.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

[Redacted signature]